

## 730 congiunto precompilato: quando vale come accettato senza modifiche

### SINTESI OPERATIVA

*Nel 730 precompilato congiunto resta controverso se la presentazione senza modifiche produca per entrambi i coniugi gli effetti favorevoli previsti per la dichiarazione accettata, soprattutto in materia di controlli formali. Le indicazioni dell'Agenzia delle entrate sono cambiate nel tempo e non hanno sciolto in modo coerente il nodo. CAF, intermediari e uffici contabili devono perciò ricostruire la disciplina applicabile, distinguere dati modificati e non modificati e conservare le verifiche svolte, valutando con attenzione i rischi prima dell'invio.*

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Chi presenta il modello 730 precompilato in forma congiunta con il coniuge deve fare i conti con un'incertezza che l'Agenzia delle entrate non ha mai del tutto sciolto: la dichiarazione congiunta vale come presentata "senza modifiche", con i vantaggi che ne derivano sui controlli formali, oppure no? Le indicazioni fornite nel tempo dall'amministrazione finanziaria non sono state coerenti, e la questione ha ricadute pratiche concrete per milioni di contribuenti.

### IL VANTAGGIO DI ACCETTARE LA PRECOMPILATA SENZA MODIFICHE

La dichiarazione precompilata nasce per semplificare gli adempimenti e, in cambio, riduce i controlli sul contribuente che la accetta così com'è. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Dlgs 175/2014, quando la precompilata viene presentata senza modifiche, direttamente dal contribuente, tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, oppure tramite CAF o professionista, non si effettua il controllo formale, previsto dall'articolo 36-ter del DPR 600/73, sui dati relativi agli oneri deducibili e detraibili comunicati all'Agenzia delle entrate da soggetti terzi (datori di lavoro, banche, assicurazioni, scuole, farmacie e così via).

Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 11 del 23 marzo 2015 (paragrafo 4.2), la precompilata si considera "accettata" anche quando viene trasmessa con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta: rientrano in questa categoria, tra le altre, l'indicazione o la modifica dei dati anagrafici del contribuente (a eccezione del Comune di domicilio fiscale, che può incidere sulle addizionali regionale e comunale Irpef), dei dati del sostituto d'imposta che effettua il conguaglio, del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico, oltre alla compilazione del quadro I per la compensazione del credito e alle scelte sul versamento o sulla rateizzazione di acconti e saldo nel quadro F.

### IL NODO DEL MODELLO 730 CONGIUNTO

I coniugi possono presentare il 730 in forma congiunta, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del DM 31 maggio 1999 n. 164, a condizione che non siano legalmente ed effettivamente separati, che non ricorrano cause ostative alla presentazione del modello 730 e che nessuno dei due sia deceduto prima dell'invio della dichiarazione. La forma congiunta è ammessa anche avvalendosi delle dichiarazioni precompilate: il "coniuge dichiarante" completa la propria dichiarazione e indica il codice fiscale di chi presenterà il 730 congiunto in qualità di "dichiarante"; quest'ultimo, a sua volta, esprime il consenso indicando il codice fiscale del coniuge dichiarante. Una volta manifestata la volontà da entrambe le parti, i dati del coniuge dichiarante confluiscono, senza possibilità di ulteriori modifiche, nel 730 congiunto che il dichiarante invia all'Agenzia delle entrate.

Qui si inserisce il punto controverso. La circolare 11/E/2015, al paragrafo 5.3, precisa che in caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, la dichiarazione si considera "sempre modificata", perché il prospetto di liquidazione finale risulta comunque diverso rispetto a quelli relativi alle dichiarazioni dei singoli coniugi. Applicata alla lettera, questa

indicazione farebbe scattare il controllo formale sugli oneri anche per chi non ha toccato una sola casella della propria precompilata, per il solo fatto di averla congiunta a quella del coniuge.

## IL CAMBIO DI ROTTA NELLE GUIDE SUCCESSIVE

A partire dal 2020, però, nell'ambito delle guide alla dichiarazione precompilata pubblicate ogni anno, l'Agenzia delle entrate ha adottato un'impostazione diversa, affermando che il 730 precompilato si considera "accettato" anche quando il contribuente congiunge la propria dichiarazione con quella del coniuge. Un cambiamento di rotta mai motivato espressamente, ma che appare più coerente con la disciplina della dichiarazione congiunta.

Il 730 congiunto, infatti, non comporta il cumulo dei redditi dei due coniugi, bensì la liquidazione autonoma, anche se contestuale, della dichiarazione di ciascuno. Il "dichiarante" che congiunge il proprio modello a quello del coniuge non modifica né il proprio reddito né la propria imposta. A ben vedere, non dovrebbe incidere neppure la circostanza che la presentazione congiunta consenta, in sede di conguaglio da parte del sostituto d'imposta, la compensazione tra gli importi a debito e a credito dei due coniugi: quest'ultima determina solo la trattenuta o il rimborso dell'importo "netto" dalla retribuzione o dalla pensione del dichiarante, un'operazione successiva e distinta rispetto alla determinazione delle imposte in capo a ciascun coniuge.

## COSA CAMBIA PER CHI PREPARA LA DICHIARAZIONE

In assenza di un chiarimento ufficiale che superi espressamente quanto scritto nella circolare 11/E/2015, professionisti e CAF si trovano davanti a due letture non allineate della stessa disciplina: quella, più restrittiva, della circolare del 2015, e quella, più favorevole al contribuente, delle guide operative pubblicate dal 2020 in avanti. Nella pratica, chi opera per conto dei contribuenti dovrebbe considerare che il 730 congiunto, se non tocca gli oneri precompilati dei singoli coniugi, mantiene l'esonero dal controllo formale, ma non è da escludere che l'amministrazione finanziaria, in sede di verifica, possa ancora far leva sulla lettera della circolare del 2015. Un chiarimento definitivo, che armonizzi le due posizioni, resta quindi auspicabile.



STUDIO PIZZANO  
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

**Sede:** via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)  
**Contatti:** info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

*Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (04/08/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio  
Sabatino  
Pizzano  
u2022  
via  
Sant'Alessio,  
5,  
83030  
Venticano

STUDIO PIZZANO